13427



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

DEL 25/03/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**MARIO GENTILE** Dott.

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

LORENZO ORILIA Dott.

Dott. VITO DI NICOLA

ANDREA GENTILI Dott.

**SENTENZA** - Presidente - N. 832/2014

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 44781/2013

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 256/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA, del 18/07/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. U , D & 175 ros i s che ha concluso per U Wigetto

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## Ritenuto in fatto

Sex desto, di Orationa IV
Con sentenza emessa in data 18 luglio 2013 il Tribunale di Chieti dichiarava
colpevole del reato di cui agli artt. 36 co. 1 e 55 co. 5 D.L.vo. 81/08 perché, in qualità di titolare
dell'omonima ditta edilizia ometteva di fornire ai lavoratori minorenni
un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di
prevenzione in atto presso il cantiere situato in Ortona, via Mancini; del reato di cui agli artt. 37 co.
1 e 55 co. 5 perché, sempre in qualità di titolare della suddetta ditta, ometteva di impartire ai
predetti un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute al momento dell'inizio dell'attività
presso il cantiere nonché del reato di cui agli artt. 96 co. 1 e 159 co. 1 D.Lvo. 81/08 perché
ometteva di redigere il piano operativo di sicurezza (POS). Condannava lo stesso al pagamento
dell'ammenda di 10.000,00 oltre alle spese processuali. Concedeva il beneficio della sospensione
condizionale e della non menzione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per i seguenti
motivi:
1) Violazione ed erronea applicazione di legge, vizio di motivazione in relazione alla
determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
2) Mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza in
relazione alla ritenuta responsabilità dello Scarpone.
In particolare non risulterebbe provata la circostanza che l'imputato fosse titolare della ditta né che i
due minorenni stessero lavorando presso il cantiere
3) Mancata assunzione di una prova decisa.
La difesa lamenta la violazione del diritto di difesa per la mancata ed ingiustificata escussione di
due testimoni richiesti dalla difesa nonché della persona offesa
more del dibattimento il giudice di prime cure abbia provveduto ad integrare ex art. 507 l'istruttoria
colmando le lacune della difesa che si era limitata a produrre il solo verbale ispettivo.
In particolare, afferma il ricorrente, la parte offesa doveva essere ascoltata in
quanto presenta ai fatti oggetto della contestazione così come doveva essere soddisfatta la richiesta
della difesa in ordine all'audizione di un responsabile e/o legale rappresentante della ditta
che aveva partecipato all'opera di ristrutturazione del cantiere edile. Quest'ultimo, a detta
della difesa, avrebbe potuto chiarire come la stessa
i lavori di ristrutturazione del cantiere approntando anche il relativo POS. Il difetto di motivazione
sulla richiesta di audizione del rappresentante della avanzata dalla difesa ex art. 507

c.p.p., peraltro, sarebbe messo in ulteriore risalto dall'assunzione di un solo teste ossia quello indicato dal PM.

## Ritenuto in diritto

Il primo motivo concernente il trattamento sanzionatorio appare fondato quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione sul punto appare scarna e del tutto insufficiente a manifestare il percorso logico seguito dal giudice di merito: sebbene, come più volte affermato da questa Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale come l'applicazione o meno delle attenuanti generiche attengano profili riservati al giudice di merito, comunque è necessario che le decisioni in materia siano accompagnate da adeguata motivazione e non appaiano, al contrario, del tutto arbitrarie. (vedi ex pluris Cass., Sez. IV, sent. 21294/2013). Il secondo motivo inerente la ritenuta responsabilità dello Scarpone appare, invece, infondato. La sentenza impugnata, infatti, prima dà conto della deposizione del teste della difesa, il quale ha negato di aver mai affidato i lavori allo Scarpone ma di aver soltanto chiesto allo stesso, dato il loro rapporto di amicizia, di controllare le operazioni di smontaggio dei ponteggi ad opera della ditta Tali lavori erano dovuti al fatto che doveva subentrare, a detta del un'altra ditta. Sempre secondo il resoconto del così come riportato nella sentenza impugnata, quel giorno lo Scarpone si presentò inaspettatamente con due ragazzi mai visti prima che, di conseguenza, vennero trovati presso il cantiere durante l'ispezione. Uno di questi sentito in dibattimento, ha dichiarato di aver accompagnato lo ragazzi, presso il cantiere per motivi di studio in quanto frequentava una scuola edile. Quando arrivarono gli ispettori, ha dichiarato lo stesso egli si trovava ad ispezionare l'impianto elettrico al piano superiore con l'imputato (quindi non era presente al momento dell'ispezione) e non portava abiti da lavoro. Poi il giudice di prime cure riporta la diversa la versione dell'ispettore Ouest'ultimo. sentito in dibattimento, ha dichiarato che al suo arrivo era presente la sola ditta dello Scarpone che operava con due minorenni (i due ). Gli stessi stavano accatastando del materiale e portavano abiti da lavoro sporchi e scarpe antinfortunistiche. Effettuato questo duplice resoconto delle risultanze istruttorie la sentenza impugnata mette in evidenza il contrasto tra le versioni del e del da una parte, e dell'Ispettore Boschetti, dall'altra, e spiega le ragioni della ritenuta fondatezza della seconda ricostruzione: va affermata la penale responsabilità dell'imputato atteso che, al momento del controllo, gli ispettori constatarono che i minorenni erano intenti al lavoro per conto dello e che il predetto aveva

omesso di redigere il POS nonché di ottemperare agli obblighi di legge. Siffatta condotta integra i reati per cui è processo.

Orbene la motivazione del giudice di prime appare esente da vizi nella misura in cui spiega le ragioni che lo hanno condotto a ritenere attendibile il teste e non attendibili i teste della difesa

Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella deposizione dell'altra persona offesa, (presente ai fatti), nonché del rappresentante legale della (cioè della ditta che aveva effettuato fino a quel momento i lavori di ristrutturazione del cantiere ed alla quale, secondo la difesa, stava per subentrare altra ditta), risulta anch'esso infondato.

Difatti l'audizione di questi due testi era stata richiesta dalla difesa ex art. 507 c.p.p. Come è noto, quando il giudice si trova davanti a siffatta richiesta non è tenuto a soddisfarla a meno che non ritenga la prova necessaria ai fini dell'accertamento del fatto (circostanza evidentemente non verificatesi nel caso di specie- vedi *ex pluris* Cass., Sez. V, n. 38674/2005; Cass. Sez. III, n. 44955/2007).

## P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche con rinvio al Tribunale di Chieti. Rigetta nel resto il ricorso.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2014.

Il Presidente

Mario Gentile

Tario Gentry

Il Consigliere estensore

Mariapia Savino